

Statuto Alzheimer Svizzera

Art. 1 Nome

Alzheimer Schweiz [Alzheimer Suisse] [Alzheimer Svizzera] è un'associazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Sede

Alzheimer Svizzera ha domicilio giuridico nella sede della direzione.

Art. 3 Scopo

Alzheimer Svizzera ha lo scopo di:

- consigliare, sostenere e accompagnare le persone colpite direttamente o indirettamente dall'Alzheimer o da un'altra forma di demenza;
- informare le persone interessate, gli operatori professionali, le autorità e l'opinione pubblica;
- promuovere:
 - gruppi di auto-aiuto,
 - gruppi familiari,
 - l'adozione di metodi efficaci di cura e di sostegno,
 - offerte di formazione,
 - la ricerca;
- difendere gli interessi delle persone interessate di fronte alla collettività;
- stabilire relazioni con le associazioni Alzheimer e con gli specialisti di altri paesi, in particolare tramite lo scambio di informazioni ed esperienze.

Art. 4 Membri

- ¹ Alzheimer Svizzera si compone di membri individuali; familiari/partner [che vivono nella stessa economia domestica], membri collettivi e membri onorari.
- ² I membri individuali e i familiari/partner sono persone fisiche, i membri collettivi sono persone giuridiche che sostengono gli scopi di Alzheimer Svizzera e versano una quota annuale.
- ³ I membri onorari sono designati dall'assemblea dei delegati su proposta del comitato centrale.
- ⁴ I membri di una sezione sono automaticamente membri di Alzheimer Svizzera.

- 5 Alzheimer Svizzera e la sezione percepiscono una quota associativa unica.
- 6 Nei Cantoni senza sezione, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche e giuridiche sono decise dal comitato centrale senza indicazione del motivo.
 - a. Nelle sezioni, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche e giuridiche sono decise dal comitato della sezione senza indicazione del motivo.
- 7 La qualità di membro si perde con le dimissioni, il decesso, il mancato pagamento della quota associativa per due anni o per esclusione.

Art. 5 Organi

- 1 Gli organi di Alzheimer Svizzera prescritti dalla legge sono:
 - l'assemblea dei delegati;
 - il comitato centrale;
 - l'organo di revisione.
- 2 Gli organi interni e le unità di Alzheimer Svizzera sono:
 - la Conferenza dei / delle presidenti di sezione;
 - la Conferenza dei direttori / delle direttrici;
 - la direzione.

Art. 6 Assemblea dei delegati

- 1 L'assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni.
- 2 Diritto di rappresentanza:
 - ogni sezione nomina due delegati con un voto ciascuno (voto delegato);
 - i due delegati delle sezioni che contano da 201 a 300 membri hanno insieme tre voti delegati;
 - 200 ulteriori membri danno diritto a un voto delegato in più.
- 3 L'assemblea dei delegati si riunisce una volta l'anno. Il comitato centrale può indire riunioni straordinarie. Un'assemblea straordinaria deve essere convocata anche se vi è richiesta scritta di un terzo delle sezioni.
- 4 L'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati deve essere comunicato ai delegati almeno tre settimane prima. In caso di modifica dello statuto, il testo proposto deve essere allegato alla convocazione.

Art. 7 Competenze dell'assemblea dei delegati

- 1 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo di Alzheimer Svizzera.
- 2 Essa è competente di
 - eleggere il comitato centrale, il suo presidente / la sua presidente, designare l'organo di revisione e nominare i membri onorari;
 - approvare il regolamento relativo all'indennità dei membri del comitato centrale;
 - fissare l'ammontare delle quote;
 - approvare il rapporto annuale del comitato centrale e i conti di Alzheimer Svizzera;
 - pronunciarsi su ogni proposta emanata dal comitato centrale o da una sezione;
 - riconoscere o escludere una sezione su raccomandazione del comitato centrale;
 - modificare lo statuto e sciogliere l'Associazione Alzheimer Svizzera.
- 3 Le sezioni devono sottoporre eventuali proposte e richieste al comitato centrale al più tardi sei settimane prima dell'assemblea dei delegati.
- 4 L'assemblea dei delegati prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti delegati rappresentati.
- 5 Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai due terzi dei voti delegati rappresentati.

Art. 8 Comitato centrale

- 1 Il comitato centrale conta 11 membri al massimo. Anche i familiari dei malati di demenza devono essere rappresentati in modo adeguato.
- 2 Le diverse regioni svizzere devono esservi rappresentate il più possibile.
- 3 Il comitato centrale si organizza da solo.
- 4 I membri del comitato centrale e la / il presidente centrale sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti per un ulteriore periodo di carica di quattro anni.
- 5 I membri del comitato centrale non possono essere contemporaneamente delegati di una sezione.
- 6 I membri del comitato centrale lavorano a titolo di volontariato. Sono remunerati lavori specifici e le attività che esulano dalle normali mansioni di un comitato, purché siano svolti su incarico di Alzheimer Svizzera. Il comitato centrale emana un regolamento in merito, che deve essere approvato dall'assemblea dei delegati.
- 7 I membri rendono noti ogni anno i loro mandati che potrebbero dare adito a potenziali conflitti d'interesse.

Art. 9 Compiti del comitato centrale

- ¹ Il comitato centrale è l'organo di direzione strategica dell'organizzazione Alzheimer Svizzera nel suo insieme.
- ² Il comitato centrale assume tutti i compiti che per statuto non competono a un altro organo. In particolare,
 - stabilisce e attua la politica dell'Associazione;
 - coordina il lavoro delle sezioni;
 - redige il rapporto annuale e i conti annuali;
 - è responsabile del finanziamento di Alzheimer Svizzera;
 - assume, conduce e licenzia il direttore / la direttrice e il suo sostituto / la sua sostituta e ne stabilisce i compiti conformemente al regolamento del personale;
 - assicura la conduzione del direttore / della direttrice;
 - rappresenta Alzheimer Svizzera nei confronti di terzi e designa le persone aventi facoltà di firma;
 - nomina le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro temporanei che si occupano di compiti specifici;
 - assicura i contatti con le autorità federali, le istituzioni e i media su scala nazionale;
 - rappresenta Alzheimer Svizzera nelle organizzazioni internazionali.
- ³ I compiti e le modalità di lavoro dei singoli organi vengono definiti in un regolamento organizzativo, purché non siano già disciplinati nello statuto.

Art. 10 Sezioni

- ¹ Alzheimer Svizzera riconosce a ogni Cantone una sezione con personalità giuridica propria (associazione secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero). Le sezioni sono tenute a rispettare lo statuto di Alzheimer Svizzera.
- ² Con riserva dell'approvazione del loro statuto, le sezioni sono riconosciute dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.
- ³ Gli emendamenti dello statuto delle sezioni devono essere sottoposti all'approvazione del comitato centrale.
- ⁴ La collaborazione tra Alzheimer Svizzera e le sezioni è stabilita da un contratto.
- ⁵ Le sezioni che contravvengono in modo grave ai loro obblighi statutari o contrattuali possono essere escluse dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.

Art. 11 Conferenza dei direttori / delle direttrici delle sezioni (CDS)

- 1 I / le presidenti di sezione si riuniscono almeno una volta l'anno con una delegazione del comitato centrale e il / la presidente centrale dirige la seduta.
- 2 È ammessa la supplenza.
- 3 La conferenza dei / delle presidenti ha carattere consultivo. Essa sottopone le proposte al comitato centrale. Ha diritto di presentare proposte al comitato centrale sugli oggetti di portata normativa e strategica. La proposta deve essere trasmessa al comitato centrale secondo la regola della maggioranza.
- 4 Essa è competente di
 - consentire lo scambio di informazioni tra le sezioni e il comitato centrale e viceversa;
 - contribuire al futuro sviluppo dell'Associazione con il dibattito su questioni strategico-normative, che riguardano lo scopo e l'orientamento di Alzheimer Svizzera o la sua struttura;
 - discutere preliminarmente gli oggetti importanti dell'assemblea dei delegati a titolo consultivo al fine di agevolare il processo decisionale.

Art. 12 Conferenza dei direttori / delle direttrici delle sezioni (CDS)

- 1 I direttori / le direttrici delle sezioni si riuniscono almeno una volta l'anno con un membro della direzione di Alzheimer Svizzera che dirige la seduta.
- 2 È ammessa la supplenza.
- 3 La CDS è l'anello di congiunzione tra le sezioni e la direzione di Alzheimer Svizzera e consente il coordinamento e l'armonizzazione dell'attività operativa.
- 4 Essa è competente di
 - consentire lo scambio di informazioni tra le sezioni e la direzione di Alzheimer Svizzera e viceversa;
 - contribuire al futuro sviluppo dell'Associazione con il dibattito su questioni rilevanti, che riguardano il servizio fornito da Alzheimer Svizzera o la collaborazione;
 - discutere le questioni relative all'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei delegati e del comitato centrale per agevolare il conseguimento degli obiettivi.

Art. 13 Presidente centrale

Il/la presidente centrale rappresenta Alzheimer Svizzera di fronte a terzi e controlla l'esecuzione delle decisioni del comitato centrale.

Art. 14 Direzione

- 1 Il direttore/la direttrice è responsabile dell'esecuzione della politica di Alzheimer Svizzera. I suoi compiti sono definiti dal comitato centrale in un capitolato d'onori.
- 2 Il direttore/la direttrice e il suo sostituto/la sua sostituta sono eletti dal comitato centrale, cui sono sottoposti.

Art. 15 Finanze, responsabilità giuridiche

- 1 Le risorse di Alzheimer Svizzera sono costituite da:
 - le quote associative;
 - le sovvenzioni della Confederazione;
 - i contributi della «Fondazione per il sostegno dell'Associazione Alzheimer Svizzera»;
 - i contributi di lotterie pubbliche;
 - le donazioni e i lasciti;
 - le sponsorizzazioni, i patrocini e i redditi di capitali;
 - le entrate da attività diverse.
- 2 Le relazioni finanziarie tra Alzheimer Svizzera e le sezioni sono definite da contratto.
- 3 Gli impegni e le responsabilità di Alzheimer Svizzera sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
- 4 Alzheimer Svizzera non risponde degli impegni delle sezioni.

Art. 16 Organo di revisione

La verifica dei conti di Alzheimer Svizzera è affidata a una società fiduciaria. Il suo rapporto di revisione viene sottoposto all'attenzione dell'assemblea dei delegati.


Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento di Alzheimer Svizzera è regolato dalle disposizioni del Codice Civile svizzero. I due terzi delle sezioni possono decidere lo scioglimento attraverso l'assemblea dei delegati. In caso di scioglimento, l'attivo netto restante dopo la liquidazione sarà attribuito a un'istituzione d'utilità pubblica esentasse che persegue scopi analoghi e ha sede in Svizzera.

Art. 18 Revisione dello statuto

La presente versione dello statuto è stata approvata dall'assemblea dei delegati di Alzheimer Svizzera del 16 giugno 2023 a Olten e sostituisce quello del 24 maggio 2019.

La presidente centrale



Catherine Gasser

La direttrice



Stefanie Becker